

Aggiornamento normativo

n. 396 / 2021

[Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari](#)

I. Normativa europea

- ✓ **TRASPARENZA PRE-TRADE:** pubblicate le proposte di modifica al regolamento delegato 2017/583
- ✓ **CRD:** pubblicati gli orientamenti EBA sull'impresa madre nell'UE intermedia
- ✓ **CRR:** in consultazione gli RTS in materia di *shadow banking*
- ✓ **MIFID II:** pubblicati i risultati del Common Supervisory Action 2020 sui requisiti di idoneità

II. Normativa italiana

- ✓ **DIVIDENDI E POLITICHE DI REMUNERAZIONE:** Pubblicati una raccomandazione e un comunicato
- ✓ **TURBO CERTIFICATES:** pubblicato un comunicato stampa della Consob
- ✓ **CENTRALE RISCHI:** pubblicato un aggiornamento del manuale per lo scambio di informazioni
- ✓ **OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA:** concluso un accordo con autorità usa

[Imprese di assicurazione](#)

III. Normativa italiana

- ✓ **SOLVENCY II:** pubblicata una lettera al mercato IVASS
- ✓ **ORSA:** pubblicata una lettera al mercato IVASS
- ✓ **AML:** pubblicato in gazzetta ufficiale il Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ TRASPARENZA PRE-TRADE: PUBBLICATE LE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELEGATO 2017/583

In data 28 luglio 2021, l'ESMA ha pubblicato il proprio [MIFID II / MIFIR Annual Review Review](#), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento delegato (UE) 2017/583 (RTS 2), "che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MIFIR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati".

Richiamando le disposizioni del RTS 2 in base alle quale l'ESMA è tenuta ad analizzare se sia opportuno passare alla fase successiva in termini di trasparenza per quanto riguarda (i) la soglia del «numero medio giornaliero delle operazioni» utilizzata per la valutazione trimestrale della liquidità delle obbligazioni e (ii) il percentile di negoziazione utilizzato per determinare le soglie SSTI pre-negoziazione per le obbligazioni e per gli strumenti non-equity, con il *Final Report* l'ESMA propone una modifica agli RTS 2 per adeguare:

- la soglia del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S3 (7 operazioni giornaliere);
- la soglia dei percentili per determinare le soglie SSTI delle obbligazioni utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S3 (50° percentile). In merito agli strumenti non-equity diversi dalle obbligazioni (i.e. SFP, derivati su tassi d'interesse, derivati su materie prime, derivati su crediti, C10 derivati, CFD, quote di emissione e derivati sulle quote di emissione), l'ESMA ha ritenuto prematuro passare alla fase 2 (tali strumenti rimangono soggetti alla fase 1 (30° percentile).

✓ CRD: PUBBLICATI GLI ORIENTAMENTI EBA SULL'IMPRESA MADRE NELL'UE INTERMEDIA

In data 26 luglio 2021, l'EBA ha pubblicato il *Final Report* degli [Orientamenti](#) sul monitoraggio della soglia e su altri aspetti procedurali relativi allo stabilimento di un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'art. 21-ter della Direttiva 2013/36/UE (CRD).

Tali Orientamenti stabiliscono una metodologia comune per il calcolo della soglia di Euro 40 miliardi di asset nell'Unione riferibili ad un gruppo di un paese terzo al superamento della quale il gruppo deve stabilire un'impresa madre nell'UE intermedia (IPU) ai sensi dell'art. 21-ter della CRD.

A tale fine, gli Orientamenti chiariscono le date per il calcolo del valore totale degli asset, tenendo conto della fluttuazione del valore di questi ultimi,

indicando che il dato in questione dovrebbe essere calcolato come media degli ultimi quattro trimestri, monitorato trimestralmente e comunicato alle Autorità di vigilanza. Gli Orientamenti prevedono che gli enti valutino annualmente la possibilità di raggiungere la soglia entro un orizzonte triennale. Inoltre, gli Orientamenti specificano alcuni aspetti procedurali relativi al monitoraggio della soglia di Euro 40 miliardi da parte delle Autorità nazionali.

Infine, gli Orientamenti indicano alcuni casi eccezionali nei quali le Autorità competenti possono individuare dei termini per l'istituzione di un'IPU da parte del gruppo interessato, pari ad un massimo di 2 anni dal raggiungimento della soglia.

✓ CRR: IN CONSULTAZIONE GLI RTS IN MATERIA DI SHADOW BANKING

In data 26 luglio 2021, l'EBA ha posto in [consultazione](#) il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra, ai sensi dell'art. 394 (4) del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR).

Nell'elaborazione della bozza di RTS, l'EBA ha tenuto in considerazione se:

- la relazione con un soggetto singolo o un gruppo di soggetti può comportare rischi per la solvibilità o la posizione di liquidità dell'ente;
- i soggetti cui si applicano requisiti di solvibilità o di liquidità analoghi a quelli imposti dal regolamento in consultazione e dalla Direttiva 2013/36/UE sono integralmente o parzialmente esclusi dagli obblighi di segnalazione relativi ai soggetti del sistema bancario ombra.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 26 ottobre 2021.

✓ MIFID II: PUBBLICATI I RISULTATI DEL COMMON SUPERVISORY ACTION 2020 SUI REQUISITI DI IDONEITÀ

In data 21 luglio 2021, l'ESMA ha pubblicato i risultati del [Common Supervisory Act \(CSA\) 2020](#), sull'applicazione nell'UE dei requisiti di adeguatezza previsti dalla la Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).

In particolare, il CSA 2020 ha dimostrato come le imprese, nel complesso, rispettino gli aspetti essenziali dei requisiti di adeguatezza che erano già disciplinati dalla MiFID I, come la conoscenza dei prodotti e dei clienti, nonché i processi e le procedure per garantire l'idoneità degli investimenti. Nonostante ciò, sono emerse carenze ed aree di miglioramento su alcuni dei nuovi requisiti introdotti dalla MiFID II e, segnatamente, l'obbligo di considerare il costo e la complessità di prodotti equivalenti, i costi ed i benefici del cambio di investimento e le relazioni di idoneità.

Sulla base dei risultati del CSA 2020, l'ESMA aggiornerà i propri Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II, con lo scopo di affrontare alcune aree in cui è emersa una carenza di convergenza nella

vigilanza da parte delle Autorità di vigilanza nazionali o al fine di chiarire ulteriormente alcuni aspetti dei requisiti introdotti con la MIFID II.

II. Normativa italiana

✓ DIVIDENDI E POLITICHE DI REMUNERAZIONE: PUBBLICATI UNA RACCOMANDAZIONE E UN COMUNICATO

In materia di dividendi e politiche di remunerazione:

- in data 23 luglio 2021, BCE ha pubblicato un proprio [comunicato](#) con il quale ha affermato di non voler estendere oltre il 30 settembre 2021 le Raccomandazioni in materia di politiche di remunerazione e di dividendi emanate nel corso del 2020;
- in data 27 luglio 2021, Banca d'Italia ha pubblicato una [Raccomandazione](#) con cui ha abrogato, a far data dal 30 settembre 2021, la precedente Raccomandazione sui dividendi e sulle politiche di remunerazione del dicembre 2020 rivolta alle banche meno significative.

In particolare, le Autorità riadotteranno i criteri di valutazione del capitale e dei piani di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni da parte delle banche nell'ambito dell'ordinario processo SREP. Tuttavia, le banche dovranno mantenere un approccio prudente nel decidere le politiche distributive e di riacquisto di azioni, considerando attentamente la sostenibilità del loro modello di business. Al riguardo, tali intermediari non dovranno inoltre sottovalutare il rischio che, allo scadere delle misure di sostegno introdotte in risposta alla pandemia Covid-19, ulteriori perdite possano impattare sulle relative traiettorie patrimoniali.

Nel condurre le proprie valutazioni le Autorità adotteranno un approccio prospettico, prendendo anche in considerazione l'adeguatezza delle politiche di accantonamento delle banche a fronte del rischio di credito che possono impattare sulla capacità di crescita patrimoniale. Questi elementi saranno oggetto di confronto con gli intermediari nell'ambito del regolare dialogo di vigilanza. Si raccomanda inoltre alle banche di continuare ad adottare un approccio prudente e lungimirante anche per le politiche di remunerazione. Queste saranno valutate nell'ambito del processo SREP e si terrà conto dell'impatto che tali politiche possono avere sulla capacità di mantenere una solida base patrimoniale.

Le precedenti Raccomandazioni sui dividendi e sulle politiche di remunerazione rimangono in vigore fino al 30 settembre 2021, sia per le banche significative (Raccomandazione BCE) che per le banche meno significative (Banca d'Italia): con riferimento ai dividendi, le prossime decisioni dovranno quindi essere assunte nel quarto trimestre del 2021.

✓ TURBO CERTIFICATES: PUBBLICATO UN COMUNICATO STAMPA DELLA CONSOB

In data 27 luglio 2021, la Consob ha pubblicato un [comunicato stampa](#) con il quale ha reso noto che, al momento, non sussistono i presupposti per adottare misure di *product intervention* su base nazionale volte a limitare la distribuzione alla clientela al dettaglio di prodotti c.d. *turbo-like* (*turbo certificates* o *minifuture certificates*) analoghe a quelle adottate dalla AFM (l'Autorità olandese per i mercati finanziari).

Nel proprio comunicato stampa la Consob ha posto in evidenza gli obblighi che gravano sugli intermediari in relazione alla distribuzione di tali prodotti, evidenziando, *inter alia*, che:

- le misure di *product governance* devono essere in grado di calibrare le modalità di accesso a questi strumenti al fine di indirizzarli al *target* di clientela più idoneo;
- i *prodotti c.d. turbo-like* non sono assoggettabili al regime dell'*execution only*, così come previsto dall'art. 25 (4) della Direttiva 2014/65/ (MiFID II). Pertanto, in relazione a tale tipologia di prodotti, si rende sempre necessaria una valutazione di appropriatezza o adeguatezza da parte dell'intermediario;
- l'intermediario deve garantire che il cliente sia adeguatamente informato, sia prima di compiere l'investimento sia nella fase di detenzione della posizione acquisita, avendo riguardo, tra l'altro, a quanto specificamente previsto circa le posizioni con passività potenziali.

✓ CENTRALE RISCHI: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO DEL MANUALE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

In data 26 luglio 2021, la Banca d'Italia ha pubblicato un [aggiornamento](#) del proprio Manuale per lo Scambio di Informazioni con la Centrale Rischi (CR).

L'aggiornamento viene effettuato anche nell'ottica di migliorare gli aspetti tecnologici della CR. La principale modifica introdotta dall'aggiornamento ha ad oggetto l'adozione (i) del formato XML e (ii) di un protocollo di colloquio analogo a quello già utilizzato per la rilevazione AnaCredit e le conseguenziali modifiche relative alla struttura dei flussi informativi.

✓ OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA: CONCLUSO UN ACCORDO CON AUTORITÀ USA

In data 27 luglio 2021, la Banca d'Italia ha pubblicato un proprio [comunicato](#), annunciando di aver concluso uno *Statement of Cooperation* (SoC) con il *Board of Governors of the Federal Reserve System*, l'*Office of the Comptroller of the Currency* e la *Federal Deposit Insurance Corporation* statunitensi.

L'accordo ha ad oggetto la supervisione di intermediari finanziari con operatività transfrontaliera e definisce il quadro di riferimento per il regolare scambio di informazioni e la cooperazione in materia di vigilanza tra le quattro autorità, ivi

incluse, *inter alia*, le procedure per le ispezioni in loco di soggetti regolamentati situati fisicamente nelle rispettive giurisdizioni.

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

✓ SOLVENCY II: PUBBLICATA UNA LETTERA AL MERCATO IVASS

In data 28 luglio 2021, l'IVASS ha pubblicato una [lettera al mercato](#) con la quale richiama l'attenzione sull'[Opinion](#) EIOPA sulle tecniche di mitigazione del rischio.

L'Autorità fa proprie tutte le indicazioni dell'EIOPA, ed in particolare:

- (i) richiama l'attenzione dell'industria sulle disposizioni Solvency II che regolano il corretto utilizzo delle tecniche di mitigazione del rischio;
- (ii) sottolinea la necessità che le imprese assicurino coerenza tra la riduzione del requisito di capitale e l'effettivo trasferimento del rischio che l'utilizzo di tali tecniche comporta;
- (iii) evidenzia la necessità di un dialogo scostante tra supervisori e imprese ai fini di una consapevole e prudente impiego delle tecniche in questione, in particolare delle varie tipologie di riassicurazione;
- (iv) riconosce che le tecniche di mitigazione del rischio – e, in particolare, la riassicurazione – sono strumenti efficienti per la gestione dei rischi delle imprese e sottolinea l'importanza di mantenere un corretto equilibrio tra il rischio effettivamente trasferito ad un altro soggetto ed il beneficio in termini di riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità e la necessità che l'interrelazione tra rischi, loro mitigazione e dotazione patrimoniale trovi adeguato rilievo nell'ambito del processo ORSA;
- (v) sottolinea il ruolo centrale della funzione attuariale nello sviluppare analisi complete ed accurate degli accordi di riassicurazione, nel fornire esauriente documentazione delle verifiche effettuate sugli strumenti di mitigazione e in particolare sui contratti di riassicurazione e nel garantire una tempestiva reportistica al CdA di ogni accordo che possa condurre ad una significativa deviazione del profilo di rischio dell'impresa dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

✓ ORSA: PUBBLICATA UNA LETTERA AL MERCATO IVASS

In data 28 luglio 2021, l'IVASS ha pubblicato una [lettera al mercato](#) con la quale richiama l'attenzione sul *Supervisory Statement* EIOPA in materia di *Own Risk and Solvency Assessment* (ORSA) nel contesto della pandemia da Covid-19.

L'Autorità fa proprie tutte le indicazioni dell'EIOPA, che in particolare:

- (i) riconosce l'esigenza di incrementare il dialogo e il confronto su ORSA tra l'autorità nazionale competente (ANC) e le imprese, richiamando l'attenzione sul fatto che le imprese di (ri)assicurazione devono essere in grado di valutare annualmente se il modello di business e il profilo di rischio, per effetto della situazione emergenziale, sia stato colpito in

modo significativo e necessari per questo di una revisione o dell'adozione di interventi volti a contenere i rischi che ne possono derivare;

- (ii) indica che le analisi ORSA devono includere nelle valutazioni annuali (regular-ORSA) gli effetti indotti dalla situazione emergenziale e nei casi di impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa deve essere considerata la possibilità di effettuare una non-regular ORSA;
- (iii) precisa che negli esercizi di *stress test* (inclusi i *reverse stress test*) e nelle analisi di scenario utilizzati per ORSA devono essere ricompresi i molteplici effetti indotti dalla situazione emergenziale, inclusi quelli che incidono sul contesto macroeconomico, sui comportamenti dei consumatori, sul mercato dei capitali, sull'andamento dei sinistri (sia danni che vita) e sulla continuità operativa, inclusa la resilienza digitale;
- (iv) richiama l'attenzione sull'opportunità di verificare l'adeguatezza delle metriche di gestione del rischio, volte a rilevare tutti i profili di vulnerabilità, in coerenza con gli obiettivi di *risk appetite*, con le soglie di tolleranza e i processi di monitoraggio;
- (v) sottolinea che le analisi ORSA devono ricomprendere un arco temporale almeno di 3 anni, con l'obiettivo di rilevare effetti diretti e secondari generati dalla pandemia.

✓ AML: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL PROVVEDIMENTO IVASS N. 111 DEL 13 LUGLIO 2021

In data 24 luglio 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il [Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021](#) recante *“disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell'articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo”* e che modifica il Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 in materia di antiriciclaggio (AML).

Il provvedimento reca le disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio e stabilisce criteri dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano i responsabili di tali funzioni e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

Il Provvedimento è entrato in vigore in data 25 luglio 2021 e prevede che:

- le imprese – incluse quelle operanti in Italia in libera prestazione di servizi – trasmettano agli intermediari assicurativi i dati relativi all'esercizio 2019, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale; e che
- in sede di prima applicazione: (i) le imprese stabilite senza succursale e gli intermediari assicurativi si adeguino alle disposizioni a partire dal 1°

gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale; (ii) le informazioni e i dati relativi all'esercizio 2020 vengano trasmessi entro il 30 settembre 2021; e (iii) le comunicazioni di cui all'art. 11, comma 4, lettera a), del Provvedimento siano effettuate entro il 30 novembre 2021.